



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 settembre 2013 (25.09)  
(OR. en)**

**12900/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0288 (COD)**

---

**CODEC 1869  
ENV 764  
ENER 383  
ENT 238  
TRANS 430  
AGRI 519  
POLGEN 153  
PE 375**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 9-12 settembre 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha presentato 122 emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-122) e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha presentato 43 emendamenti (emendamenti 123-165). Inoltre i seguenti gruppi politici e membri hanno presentato i seguenti emendamenti:

- i Verts/ALE hanno presentato l'emendamento 166;
- il gruppo ECR ha presentato l'emendamento 167;
- il gruppo GUE/NGL ha presentato gli emendamenti da 168 a 173;
- almeno quaranta membri hanno presentato gli emendamenti da 174 a 177;
- il gruppo S&D ha presentato gli emendamenti da 178 a 180; e
- il gruppo ALDE ha presentato gli emendamenti da 181 a 190.

## II. DIBATTITO

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 9 settembre 2013, e:

- ha preso atto che le discussioni sono state molto difficili perché i vari gruppi di interesse economico hanno espresso molto energicamente le loro opinioni;
- ha dichiarato che la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare conteneva già un compromesso, che prevedeva sia una riduzione del 5,5% per i biocarburanti di prima generazione che il requisito di tenere conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) nella direttiva sulla qualità dei carburanti a partire dal 2020;
- ha ricordato che la relazione della commissione era andata un po' oltre il compromesso e che ulteriori negoziati hanno portato, sia all'interno del suo gruppo politico ALDE che con la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, a un accordo che:
  - fissa un limite del 6% per i biocarburanti di prima generazione, comprese le colture energetiche;
  - richiede che l'ILUC si applichi solo per la direttiva sulla qualità dei carburanti a partire dal 2020 e non nei criteri di sostenibilità; e
  - introduce una clausola di revisione 2016-7 sulla metodologia;
- ha ricordato l'accesso dibattito sulla questione se si debba continuare a produrre biocarburanti di prima generazione;
- ha fatto riferimento allo studio pubblicato dalla Commissione nel luglio 2013;
- ha presentato in dettaglio la sua proposta di compromesso che:
  - fissa un limite del 2,5% per i biocarburanti avanzati (un suggerimento della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia) e dell'1,5% per l'elettricità prodotta con tali mezzi;
  - riduce il coefficiente moltiplicatore, mantenendo il fattore 4 solo per i biocarburanti più avanzati e il fattore 2 per i grassi animali e determinati altri oli; e
  - proroga fino al 2025 la direttiva sulla qualità dei carburanti con un obiettivo del 9%;
- ha preso atto che secondo alcuni la sua proposta non è abbastanza ambiziosa, mentre alcuni membri del gruppo politico PPE ritengono che lo sia troppo. Ha deplorato il fatto che il PPE non sia stato in grado di accettare tale proposta di compromesso.

Il commissario OETTINGER:

- ha sottolineato l'esigenza di tenere il passo con le evoluzioni del mercato;
- ha messo in rilievo l'importanza di garantire che i biocarburanti raggiungano un livello stabile, indipendentemente dal paese di origine e dalle materie prime utilizzate;
- ha ricordato che la Commissione aveva proposto un limite superiore del 5% per raggiungere infine un obiettivo ultimo del 10%;
- ha sottolineato l'esigenza di equilibrare le emissioni ILUC da un lato e la protezione degli investimenti già fatti in campo agricolo dall'altro;
- ha messo in rilievo l'esigenza di soddisfare le aspettative dei cittadini;
- ha preso atto che nel campo dell'elettromobilità i progressi sono inferiori a quanto si era sperato. Sarà ancora possibile portare un contributo in futuro, ma questo richiederà più tempo del previsto e il passaggio sarà più lento. È necessario decidere se affrontare la questione dell'elettromobilità a livello nazionale o europeo;
- ha espresso lo scetticismo della Commissione riguardo ai calcoli multipli per le ferrovie elettriche;
- ha sostenuto che i biocarburanti possono in effetti dare un contributo nel settore dei trasporti ma devono essere sostenibili e al tempo stesso avere un prezzo ragionevole; e
- ha sollecitato ulteriori negoziati al fine di garantire un accordo sulla proposta prima della fine dell'attuale legislatura del Parlamento europeo.

Intervenendo a nome della commissione per lo sviluppo, Filip KACZMAREK (PPE – PL) ha sostenuto che non si dovrebbe sottrarre la terra ai poveri e ha dichiarato che i suoi emendamenti sono volti a evitare la necessità di scegliere fra carburante e cibo.

Intervenendo a nome della commissione per il commercio internazionale, Josefa ANDRÉS BAREA (S&D, ES):

- ha sottolineato l'esigenza di un metodo di misurazione adeguato e ha sollecitato un accordo in proposito entro le elezioni parlamentari del 2014;
- ha auspicato che, nel frattempo, venga promosso l'utilizzo delle fonti di biocarburanti meno inquinanti, in considerazione del loro impatto limitato sul commercio; e
- ha sollecitato una salvaguardia di sostenibilità riguardo ai paesi terzi.

Intervenendo a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Alejo VIDAL-QUADRAS (PPE - ES):

- ha preso atto che esiste un accordo generalizzato sull'esigenza di fissare limiti e promuovere i biocarburanti;
- ha sottolineato l'importanza cruciale del metodo di misurazione, che ha condotto a discrepanze di tutti i tipi;
- ha preso atto che norme legislative vincolanti potrebbero avere effetti non voluti o non previsti; e
- ha sottolineato l'esigenza di definire correttamente la metodologia prima di adottare norme legislative.

Intervenendo a nome della commissione per i trasporti e il turismo, Jaromir KOHLÍČEK (GUE/NGL - CZ), ha dichiarato che il suo gruppo politico vuole utilizzare i seminativi per la produzione alimentare e utilizzare solo sottoprodotti di scarto per la produzione di carburante.

Intervenendo a nome della commissione per lo sviluppo regionale, Giommara UGGIAS (ALDE - IT) ha sottolineato l'esigenza di tenere in debito conto l'impatto sulle regioni. Le PMI sono essenziali per l'occupazione regionale. Si dovrebbero utilizzare i fondi strutturali, anche per promuovere la ricerca.

Intervenendo a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Béla GLATTFELDER (PPE - HU):

- ha dichiarato che la proposta attuale crea un pericoloso precedente per gli investitori in nuove forme di energia;
- ha sostenuto, riguardo all'ILUC, che non sono tenute in debito conto le proteine;
- ha proposto un limite dell'8% per i biocarburanti di seconda generazione al fine di garantire un utile sugli investimenti;
- non ha proposto alcun moltiplicatore per i biocarburanti di seconda generazione, tranne per l'energia elettrica (per cui ha proposto un coefficiente moltiplicatore di quattro); e
- ha ricordato che a coloro che avevano sofferto a causa delle riforme dello zucchero e del mais si era promesso che sarebbero stati compensati mediante i biocarburanti.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Christa KLAB (PPE - DE):

- ha sostenuto che gli imperativi ambientali ed economici non sono in conflitto bensì complementari; e
- ha sostenuto che sarebbe prematuro fissare limiti per il 2016 e il 2020. Un nuovo riesame delle prove scientifiche dovrebbe essere condotto nel 2015.

Jens ROHDE (ALDE - DK):

- ha sollecitato incentivi sufficienti per promuovere i biocarburanti di seconda generazione. C'è bisogno di obiettivi a lungo termine, ambiziosi e vincolanti;
- ha messo in guardia sul fatto che, se si compromette il valore degli attuali investimenti in biocarburanti di prima generazione, si scoraggeranno i potenziali investitori in biocarburanti di seconda generazione;
- ha sollecitato a tenere in considerazione l'ILUC;
- ha sostenuto che la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha trovato un buon equilibrio; e
- ha sollecitato un accordo di compromesso.

Bas EICKHOUT (Verts/ALE - NL):

- ha convenuto che il testo finale del regolamento deve essere credibile;
- ha sostenuto che il momento opportuno per introdurre una clausola di revisione è il momento dell'adozione della normativa originale;
- ha preso atto che i lobbisti cercheranno sempre di dimostrare che sono necessarie maggiori prove prima di potere adottare azioni, ma ha sostenuto che le prove esistenti sono già sufficienti per giustificare un'azione; e
- ha appoggiato i compromessi raggiunti prima della pausa estiva.

Kriton ARSENIS (S&D - GR):

- ha sottolineato l'impatto negativo sul terzo mondo della politica europea sui biocarburanti e ha invitato a correggere gli errori passati; e
- ha dichiarato che il suo gruppo politico è a favore di un limite del 5,5%, del 2,5% per i biocarburanti di seconda generazione, e dell'inclusione dell'ILUC per entrambe le categorie a partire dal 2018.

Julie GIRLING (ECR - UK):

- ha sostenuto che le prove attualmente disponibili sono insufficienti per giustificare un cambiamento radicale della normativa esistente;
- ha sostenuto che il modello ILUC proposto attualmente presenta gravi lacune;
- ha sostenuto, in linea di principio, l'idea di promuovere tecnologie avanzate per i biocarburanti, ma ha invitato a fissare un obiettivo chiaro per il 2020 - anziché adottare l'approccio proposto basato su fattori multipli; e
- ha sostenuto che il pacchetto di emendamenti proposto dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare è troppo complicato e potrebbe condurre a una normativa irragionevole.

Paul MURPHY (EUL/GUE – IE):

- ha sostenuto che i biocarburanti hanno provocato un aumento della povertà alimentare nel terzo mondo;
- ha condannato il lobbismo dell'industria agroalimentare; e
- ha sollecitato l'eliminazione dell'obiettivo del 10%, che ha fortemente incoraggiato i biocarburanti di prima generazione.

Britta THOMSEN (S&D – DK):

- ha sottolineato l'esigenza di utilizzare i rifiuti agricoli per produrre biocarburanti; e
- si è opposta all'applicazione dei fattori doppi e quadrupli.

Claude TURMES (Verts/ALE - LU):

- ha sostenuto che l'applicazione dei criteri ILUC rafforzerebbe la posizione dell'Unione europea nei casi in ambito OMC; e
- ha sostenuto che il limite del 5% è troppo elevato ma ha riconosciuto l'esigenza di un compromesso.

James NICHOLSON (ECR - UK) ha sostenuto che l'attenzione si è spostata troppo sui biocarburanti di prima generazione, anche se ha ammesso che svolgono un ruolo importante. È necessario trovare un equilibrio corretto.

Paul NUTTALL (EFD - UK):

- ha sollecitato l'abolizione di tutte le sovvenzioni ai biocarburanti, che provocano il rincaro dei prodotti alimentari su scala mondiale; e
- ha espresso il suo rifiuto della teoria dei cambiamenti climatici.

Patrizia TOIA (S&D - IT):

- ha sostenuto il limite del 5%; e
- ha sottolineato l'esigenza di investimenti adeguati nei biocarburanti di prima generazione, settore in cui esistono ancora enormi potenzialità di crescita e investimento.

Mairead McGUINNESS (PPE - IE) ha ricordato che l'elemento di messa a riposo ecologica nella riforma della PAC comprende anche un fattore ILUC. Ha pertanto sollecitato un approccio organico e trasversale all'ILUC.

Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ALDE - FI) ha sostenuto che i biocarburanti a base di legno non presentano problemi, a differenza di altri biocarburanti. Ha inoltre preso atto che le sovvenzioni per i biocarburanti a base di legno creano occupazione.

Il commissario HEDEGAARD:

- ha sostenuto che la proposta della Commissione rappresenta l'equilibrio migliore fra i vari interessi in conflitto;
- ha sostenuto che si dovrebbero mantenere i limiti ai livelli di consumo attuali;
- ha sostenuto che un sotto-obiettivo non allevia di per sé l'impatto ambientale negativo dei biocarburanti convenzionali;
- ha messo in rilievo che la ricerca nel campo dei biocarburanti avanzati è una priorità fondamentale per la Commissione;
- ha invitato a far fronte alla sfida dell'ILUC;
- ha sostenuto che si dovrebbe richiedere agli Stati membri di riferire in materia di ILUC. I valori in questione riflettono le migliori conoscenze scientifiche disponibili. Tuttavia, la Commissione non può accettare le metodologie proposte in alcuni emendamenti, perché ritiene che contengano errori;
- ha sostenuto l'esigenza di clausole di salvaguardia opportune per consentire all'industria di adeguarsi;
- ha dichiarato che l'obiettivo del 20% per la quota rinnovabile globale, quello del 10% per i trasporti e quello del 6% previsto dalla direttiva sulla qualità dei carburanti sono essenziali. La Commissione si opporrebbe a tentativi di ridurli;
- ha espresso forti riserve sull'aumento dei coefficienti moltiplicatori per i biocarburanti utilizzati per produrre elettricità per i treni;
- ha sollecitato un accordo in prima lettura entro la fine dell'attuale legislatura del Parlamento europeo; e
- ha sostenuto che non si dovrebbe utilizzare l'evoluzione continua delle conoscenze scientifiche per bloccare iniziative la cui necessità è già dimostrata.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e:

- ha dichiarato che i biocarburanti hanno evidentemente un impatto sui prezzi dei prodotti alimentari e sul terzo mondo; e
- si è opposto a coloro che volevano posporre fino al 2020 le misure volte ad affrontare la questione dell'ILUC. L'ILUC ha già un impatto.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione, svoltasi l'11 settembre 2013, il Parlamento ha adottato 73 emendamenti (emendamenti 2, 4, 8, 11-13, 16-17, 22-25, 27, 29-30, 34-40, 49-50, 53-55, 58-62, 65-66, 69-72, 74-76, 88-89, 96-103, 106-107, 109, 111, 123-124, 126, 129, 133, 139, 149, 152-154, 164, 181, 183-186 e 189-190).

**Direttiva sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))**  
**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0595),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 192, paragrafo 1 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0337/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il trasporto e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0279/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.



## Emendamento 123

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo.

#### *Emendamento*

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. ***Altri metodi per conseguire tale obiettivo consistono nel ridurre il consumo energetico, che è necessario poiché, se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere, sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo vincolante relativo a una determinata percentuale di energia da fonti rinnovabili, e nell'utilizzare energia elettrica da fonti di rinnovabili.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

#### *Emendamento*

(2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione *dei* biocarburanti è **uno dei** metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione **di** biocarburanti **con emissioni di gas a effetto serra pari a zero o ridotte e di altri combustibili derivati da gas di scarico inevitabilmente prodotti grazie alla cattura e all'utilizzo del carbonio per i trasporti** è **fra i** metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) Sebbene le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE utilizzino i termini "biocarburanti e bioliquidi", le loro disposizioni, compresi i criteri di sostenibilità pertinenti, si applicano a tutti i combustibili rinnovabili definiti in tali direttive.**

#### **Emendamento 124**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della

produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. ***È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura.***

produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra.

## Emendamento 126

### Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 ter) L'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE impongono l'adozione di apposite misure per far fronte all'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto nel contempo della necessità di proteggere gli investimenti già effettuati.***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, ***è probabile che*** le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della

*siano* significative e *che possano annullare*, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno *distinguere tra* gruppi di colture *quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee*.

destinazione dei terreni *sono* significative e *annulleranno*, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché *i biocarburanti di origine agricola hanno ottenuto notevoli sovvenzioni pubbliche (10 miliardi di EUR l'anno) e, di conseguenza*, probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. *Inoltre, la produzione di biocarburanti a partire dalle colture alimentari contribuisce alla volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e potrebbe avere importanti ripercussioni sociali negative sui mezzi di sussistenza delle comunità locali che vivono in condizioni di povertà nei paesi al di fuori dell'Unione e sulla loro capacità di esercitare i diritti umani, compreso il diritto all'alimentazione o all'accesso alla terra.* Al fine di ridurre tali emissioni *e tali ripercussioni sociali negative nonché mitigare tali effetti negativi sulla sicurezza alimentare*, è opportuno *concentrarsi, in particolare, sulla riduzione dell'uso previsto di biocarburanti ottenuti a partire da colture che sfruttano superfici agricole nonché tenere conto delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni al momento di calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che devono essere realizzate in virtù dei criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE. Inoltre, per trovare soluzioni di medio e lungo termine, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di nuove filiere di produzione di biocarburanti avanzati che non entrino in concorrenza con le colture alimentari nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento della destinazione dei terreni sia diretto che indiretto.*

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) Al fine di garantire l'efficienza delle misure incentivanti, specialmente quelle finalizzate a promuovere i biocarburanti avanzati, è essenziale che le politiche e i meccanismi di sostegno definiti dagli Stati membri assicurino l'individuazione, l'autenticazione e il controllo qualità dei volumi di biocarburanti allo scopo di impedire le indicazioni fraudolente o ingannevoli relative all'origine del biocarburante, nonché di dissuadere dal presentare dichiarazioni multiple relative ai volumi di biocarburanti nell'ambito di due o più sistemi nazionali o sistemi di riconoscimento internazionali.*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 ter) Sebbene i biocarburanti e i bioliquidi prodotti da rifiuti e residui possano condurre a una forte riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo al contempo un impatto negativo ridotto a livello ambientale, sociale ed economico, è opportuno effettuare un'ulteriore valutazione della loro disponibilità, dei benefici e dei rischi, anche per la definizione della politica post 2020. Al contempo, sono necessarie maggiori informazioni sui benefici in termini di sicurezza energetica sia dei biocarburanti convenzionali sia di quelli avanzati, in particolare in merito all'utilizzo diretto o indiretto dei combustibili fossili per la loro produzione. È opportuno incaricare la Commissione*

*di presentare una relazione e, ove opportuno, avanzare proposte in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrebbe prendere in considerazione il costo di opportunità a livello ambientale, sociale ed economico dell'utilizzo delle materie prime per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, onde assicurare che tutti gli effetti positivi e negativi siano trattati nella relazione.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 quater) È opportuno che in tutti gli Stati membri siano disponibili biocarburanti convenzionali e avanzati di qualità uniforme ed elevata. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo è opportuno che la Commissione conferisca urgentemente al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il chiaro mandato di redigere norme tecniche di rendimento per i biocarburanti avanzati e le miscele finali di carburanti nonché, ove necessario, di rivedere le norme in materia di biocarburanti convenzionali onde garantire che la qualità del carburante finale non riduca le prestazioni in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> o il rendimento complessivo dei veicoli.*

### **Emendamento 129**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012

"L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

"L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti ***o che non abbiano un impatto ambientale tale da compromettere gli ecosistemi locali sottraendo terra e acqua alle coltivazioni a fini alimentari.***

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) È opportuno aumentare la coerenza tra la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/28/CE e la legislazione in altri settori strategici dell'Unione al fine di sfruttare le sinergie e accrescere la certezza giuridica. È opportuno armonizzare le definizioni di rifiuti e residui ai fini della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE con quelle indicate dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti<sup>1</sup>. È opportuno che i flussi di rifiuti e residui elencati nella direttiva 98/70/CE e nella direttiva 2009/28/CE siano meglio individuati mediante i codici dei rifiuti nel catalogo europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE***

*del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi<sup>2</sup>, allo scopo di agevolare l'applicazione di dette direttive da parte delle autorità competenti negli Stati membri. È opportuno che la promozione dei biocarburanti e dei bioliquidi a norma della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE sia coerente con gli obiettivi e i fini della direttiva 2008/98/CE. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di compiere progressi verso una società del riciclaggio è opportuno dare piena attuazione alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. A tal fine è opportuno che l'utilizzo di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti e bioliquidi sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti dagli Stati membri a norma del capo V della direttiva 2008/98/CE. È opportuno che l'applicazione della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE non comprometta la piena attuazione della direttiva 2008/98/CE.*

---

<sup>1</sup> GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) All'atto di promuovere lo sviluppo del mercato dei vettori energetici e dei carburanti da fonti rinnovabili è opportuno tener conto, oltre che dei loro effetti sul clima, anche delle conseguenze sulle opportunità in materia di sviluppo regionale e locale e sull'occupazione. La produzione di biocarburanti di seconda generazione e avanzati ha un potenziale occupazionale e di crescita, in particolare nelle zone rurali. L'autosufficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento delle regioni*



*sono ulteriori obiettivi nell'ambito dello sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili e dei combustibili.*

## **Emendamento 183**

### **Proposta di direttiva Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) Il limite del **5%** stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

#### *Emendamento*

(10) Il limite del **6%** stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

## **Emendamento 133**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(10 bis) Occorre fornire incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. È altresì necessario incoraggiare l'introduzione di misure di efficienza energetica e di risparmio energetico nel settore dei trasporti.***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riorientare le loro***

*risorse finanziarie oggi destinate all'ottenimento, del tutto o in parte, della loro quota di energia dai biocarburanti prodotti a base di cereali e altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o altri tipi di colture energetiche coltivate su terreni, verso l'incremento delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica, solare, del moto ondoso e geotermica, che si sono dimostrate rinnovabili e sostenibili.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 ter) I sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione costituiscono i principali strumenti impiegati dagli operatori economici per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE. Tuttavia, vi è una mancanza di criteri ai quali detti sistemi sono tenuti a conformarsi al fine di essere riconosciuti. È pertanto opportuno definire norme più chiare. Dovrebbero essere considerati conformi alla presente direttiva soltanto i sistemi che prevedono meccanismi efficaci volti a garantire l'indipendenza e l'affidabilità dei controlli nonché il coinvolgimento delle comunità locali e autoctone. Detti sistemi dovrebbero inoltre prevedere norme chiare e rigorose sull'esclusione di partite di biocarburanti e bioliquidi dal sistema in caso di non conformità alle disposizioni della direttiva stessa. Al fine di monitorare e garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi, è opportuno che la Commissione possa avere accesso a tutti i documenti pertinenti che danno adito a timori circa pratiche scorrette e divulgarli.*

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Considerando 11 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 quater) La direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE non contengono alcuna disposizione relativa alla procedura di riconoscimento di detti sistemi volontari, il che non assicura la loro efficacia nel garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e la loro trasparenza. È pertanto opportuno che la Commissione definisca requisiti minimi obbligatori per i sistemi che si ritiene conferiscano presunzione di conformità ai criteri di sostenibilità.***

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Considerando 11 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 quinquies) La destinazione dei terreni per la coltivazione di biocarburanti non dovrebbe comportare lo spostamento di comunità locali o autoctone. È opportuno pertanto introdurre misure speciali per la protezione dei terreni delle comunità indigene.***

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Considerando 11 sexies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 sexies) Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE prevedono trattamenti differenti per le materie prime a seconda della loro classificazione come rifiuti, residui o prodotti secondari. Tuttavia l'attuale mancanza di definizioni per dette categorie rappresenta una fonte***

*d'incertezza che potrebbe ostacolare la corretta attuazione e osservanza. Occorre pertanto redigere un elenco indicativo delle materie prime rientranti nelle diverse categorie.*

## Emendamenti 29 e 139

### Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 bis) Per conseguire l'obiettivo in materia di energie rinnovabili nel settore dei trasporti riducendo al minimo gli effetti negativi associati al cambiamento della destinazione dei terreni, è opportuno promuovere l'elettricità da fonti rinnovabili, il cambiamento modale, un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e l'efficienza energetica. In linea con il Libro bianco sui trasporti, è opportuno pertanto che gli Stati membri s'impegnino al fine di aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo globale di energia nei trasporti, favorendo nel contempo l'immissione sul mercato dei veicoli elettrici e la diffusione dell'elettricità da fonti rinnovabili nei sistemi di trasporto.*

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Considerando 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) *Poiché* gli obiettivi della presente direttiva, *vale a dire* garantire un mercato unico per i carburanti destinati *ai* trasporti *stradali e alle macchine mobili non stradali* nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente *previsti per l'uso* di tali carburanti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere *realizzati più efficacemente a livello unionale, l'Unione può adottare*

(15) Gli obiettivi della presente direttiva *dovrebbero* garantire un mercato unico per i carburanti destinati *al settore dei* trasporti nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente, *oltre a evitare gli effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sui diritti di sfruttamento del suolo in relazione alla produzione e all'utilizzo* di tali carburanti. *Poiché tali obiettivi* non possono essere *conseguiti* in misura sufficiente dagli Stati membri e

*misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.*

possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. *La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:***

***"9 bis. "materie cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche non alimentari coltivate su terreni ai fini della produzione di bioenergia, quali il miscanthus, altri tipi di erba a scopi energetici, talune varietà di sorgo e la canapa industriale, con esclusione delle specie a elevato tenore di lignina come gli alberi;"***

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1 bis. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:***

***9 ter. "materie ligno-cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche legnose coltivate su terreni, come bosco ceduo a rotazione rapida o***

*coltivazioni forestali a rotazione rapida;"*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1 ter. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:***

***"9 quater. "cambiamento diretto della destinazione dei terreni": il passaggio in termini di destinazione dei terreni da una all'altra delle sei categorie IPCC per la copertura del suolo (terreni forestali, seminativi, pascoli, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno) con l'aggiunta di una settima categoria per le colture perenni, tra cui rientrano in particolare le colture pluriennali il cui peduncolo non è raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio;"***

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1 quater. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:***

***"9 quinquies. "carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica": i carburanti gassosi o liquidi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e utilizzati nei trasporti."***

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 3 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1 quinquies. all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

**"3. Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l'immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e un tenore massimo di etanolo del 5 % fino alla fine del 2018 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all'appropriato uso delle diverse miscele della benzina direttamente alla stazione di rifornimento. In questo contesto, in tutte le stazioni di rifornimento dell'Unione si osservano le raccomandazioni specifiche EN228: 2012."**

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1 sexies. all'articolo 4, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

**"Ove la percentuale di miscela FAME nel diesel superi il 7% del volume, gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore FAME direttamente alla stazione di rifornimento."**

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:**

***Nel caso di fornitori di biocarburanti da utilizzare nel settore dell'aviazione, gli Stati membri permettono loro di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui al paragrafo 2, nella misura in cui i biocarburanti forniti soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter.***

## Emendamento 184/rev

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-a bis) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:**

***"Gli Stati membri assicurano che il contributo massimo dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o da colture energetiche dedicate non superi, ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il contributo massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE."***

## Emendamento 49



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)**  
Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) è inserito il paragrafo seguente:*

*"4 bis. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime coltivate su terreni, a meno che siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzo e proprietà del terreno, tra l'altro ottenendo il loro consenso libero, preventivo e informato con la partecipazione dei loro organi rappresentativi."*

## **Emendamento 50**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)**  
Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 7 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) al paragrafo 7, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:*

*"La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'impatto conseguente all'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nell'Unione e nei paesi terzi, il contributo della produzione di biocarburanti alla riduzione del deficit di proteine vegetali nell'Unione e l'impatto della politica dell'Unione in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e altre questioni generali legate allo sviluppo."*

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

**"La Commissione stabilisce l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Essa mira a garantire il massimo rispetto degli obblighi sostanziali di cui al presente paragrafo, tentando nel contempo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi eccessivi per gli operatori, in particolare per quelli più piccoli."**

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera b (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – comma 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) al paragrafo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:*

**"Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, comprese le relazioni effettuate dai revisori indipendenti. La Commissione le pubblica [...] sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/28/CE."**

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera c (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 4 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:*

**"1. L'Unione si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano *obblighi vincolanti circa le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero inoltre stabilire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi, e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7. Quando l'Unione ha concluso accordi contenenti obblighi vincolanti circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della***

destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma."

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2 bis – lettera d (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 9 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**d) è aggiunto il paragrafo seguente:**

**"9 bis. Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui rivede il funzionamento degli accordi o dei sistemi volontari per i quali è stata adottata una decisione a norma del paragrafo 4 e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito della consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi e dei sistemi. La relazione tiene conto delle pertinenti norme e linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun accordo o sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:**

**- l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli;**

**- la disponibilità e l'esperienza nell'applicazione di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza;**

**- la trasparenza, in particolare per quanto**

*riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;*

*- la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità indigene e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;*

*- la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;*

*- l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato.*

*La Commissione, se opportuno alla luce di detta relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni della presente direttiva riguardanti sistemi volontari al fine di promuovere le prassi migliori."*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 bis – lettera e (nuova)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 9 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"9 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 bis in merito alla fissazione di norme dettagliate relative alla verifica e alla certificazione indipendenti del rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2016."*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:***

***"Ai fini dell'articolo 7 bis, a partire dal 2020 le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate aggiungendo il rispettivo valore di cui all'allegato V al risultato ottenuto in base al primo comma."***

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-a bis) è inserito il paragrafo seguente:***

***"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'inserimento nell'allegato IV di una procedura di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di carburanti liquidi o gassosi, rinnovabili, di origine non biologica, al fine di verificare l'osservanza dell'articolo 7 ter. Tali atti delegati sono approvati entro il 31 dicembre 2015."***

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 5 – comma 1

*Testo della Commissione*

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

*Emendamento*

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora **e pubblica** una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

**Emendamento 189**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, ***l'introduzione di*** nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato *ove appropriato*, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

*Emendamento*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. ***Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori associati al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione include gli ultimi dati disponibili riguardo alle principali ipotesi che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione. La Commissione provvede a che le parti interessate partecipino alla procedura di revisione. La prima revisione deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.***

***Se del caso la Commissione propone nuovi valori in relazione al cambiamento***

*indiretto della destinazione dei terreni*, a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alla fissazione di definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all'allegato IV, parte C, punto 9."*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"2 bis. La Commissione mantiene sotto esame il rendimento dei biocarburanti in tutte le condizioni stagionali presenti nell'Unione per garantire che la qualità*



*dei biocarburanti utilizzati nei veicoli non provochi un deterioramento delle prestazioni relative alle emissioni inquinanti, al CO<sub>2</sub> o ai veicoli in generale.*

*Ove opportuno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'adeguamento dell'allegato I e II della presente direttiva ai progressi tecnici e scientifici, per introdurre parametri, limiti di prova e metodi di prova specifici."*

## Emendamento 149

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi **da 5 a 7**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 ter, paragrafi **da 5 a 7**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità

#### *Emendamento*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi **5, 7 e 8 bis**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, paragrafi **5, 7 e 8 bis**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità

degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi **da 5 a 7**, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine *può essere* prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi **5, 7 e 8 bis**, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:***

***"p bis) "materie cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche non alimentari eseguite su terreni a fini della produzione di bioenergia, quali il miscanthus, altri tipi di erba a scopi energetici, talune varietà di sorgo e di canapa industriale, con esclusione delle specie a elevato tenore di lignina come gli alberi;"***

## Emendamento 70

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:***

***"p ter) "materie ligno-cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche legnose coltivate su terreni come bosco ceduo di breve durata o silvicoltura di breve durata;"***

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:***

***"p quater) "coprodotti": le materie prime con un valore commerciale o utilizzazioni alternative e le materie che costituiscono un elemento rilevante di un processo in termini di valore economico o qualora il processo principale sia stato intenzionalmente modificato per produrre una maggiore quantità o un'altra qualità del materiale a scapito del prodotto principale;"***

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies.*** all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

***"p quinquies) "carburanti liquidi o gassosi rinnovabili di origine non biologica": i combustibili gassosi o liquidi diversi dai biocarburanti, provenienti da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e utilizzati nei trasporti;"***

#### **Emendamento 74**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p septies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 sexies.*** all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

***"p septies) "cambiamento diretto della destinazione dei terreni": il cambiamento in termini di destinazione dei terreni tra le sei categorie di copertura dei terreni utilizzate nel contesto dell'IPCC (terreni forestali, terreni erbosi, seminativi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno) e un'altra categoria, la settima, delle coltivazioni perenni, in cui rientrano in particolare le coltivazioni pluriennali il cui peduncolo non è raccolto ogni anno come i boschi cedui a rotazione rapida e l'olio di palma;"***

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 septies (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p octies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 septies. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:*

*"p octies) "cattura e utilizzo del carbonio per i trasporti": il processo di cattura delle correnti gassose ricche di carbonio (CO/CO<sub>2</sub>) provenienti da rifiuti e residui prodotti da fonti di energia non rinnovabili e di trasformazione delle stesse in combustibili utilizzati nel settore dei trasporti;"*

#### **Emendamento 76**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 octies (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p nonies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 octies. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:*

*"p nonies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo."*

#### **Emendamento 152/rev**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punti -i e -ii (nuovi)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-i) al primo comma, è aggiunta la frase seguente:*

*"Ogni Stato membro assicura che la propria*

*quota di energia da fonti rinnovabili in benzina nel 2020 sia almeno pari al 7,5% del consumo energetico finale in benzina nello Stato membro.*

*-ii) dopo il primo comma, sono aggiunti i commi seguenti:*

*"Nel 2020 almeno l'2,5% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti è costituito da energia ottenuta da biocarburanti avanzati.*

*Nel 2025 almeno il 4% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti è costituito da energia ottenuta da biocarburanti avanzati."*

## **Emendamento 181**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine *od* oleaginose, non è superiore al **5%, quota stimata a fine 2011**, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."

#### *Emendamento*

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose *e da altre colture energetiche coltivate sul suolo*, non è superiore al **6%** del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

*La quota di energia proveniente dai biocarburanti avanzati elencati nella parte A e nella parte C dell'allegato IX rappresenta almeno il 2,5% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."*

## **Emendamento 185**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

"Il contributo apportato dai:

#### *Emendamento*

"(e) Il contributo apportato dai:

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato ***pari a quattro volte il*** loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

(iii) ***carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica*** è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai progressi scientifici e tecnici, onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX."

## **Emendamento 153**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato ***uguale al*** loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

(iii) ***biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte C dell'allegato IX*** è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

***Onde ridurre il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e i sistemi volontari istituiti a norma dell'articolo 18, incluso se del caso un adeguato scambio di dati. Onde evitare che i materiali siano intenzionalmente modificati per farli rientrare nell'allegato IX, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore. Gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate qualora si individuino frodi.***

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai progressi scientifici e tecnici, onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX."

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:*

*"4 bis. Entro il [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta le proprie raccomandazioni in merito a ulteriori misure che gli Stati membri possono adottare per promuovere e incoraggiare l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore dei trasporti. Le raccomandazioni includono le stime della quantità di energia che può essere risparmiata attuando ciascuna misura. Per il calcolo di cui alla lettera b), è presa in considerazione la quantità di energia corrispondente alle misure attuate da uno Stato membro."*

#### **Emendamento 154**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:*

*"3 bis. Ciascuno Stato membro pubblica e trasmette alla Commissione, entro il [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], un documento previsionale contenente le misure supplementari che intende adottare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis."*

#### **Emendamento 88**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 4



*4 bis. all'articolo 15, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:*

**"La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, da parte di uno Stato membro. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 5."**

#### **Emendamento 89**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

*-a) al paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:*

**"1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia da biocarburanti e bioliquidi è presa in considerazione ai fini delle lettere a), b) e c) solo se rispettano i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 7 e non eccedono i contributi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d):"**

#### **Emendamento 96**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**  
Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) è inserito il paragrafo seguente:***

***"4 sexies. I biocarburanti e i bioliquidi considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a, b e c, non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni, a meno che non siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzazione e diritto di proprietà, anche con il loro consenso libero, previo e informato e con la partecipazione dei loro organi rappresentativi."***

#### **Emendamento 97**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 5 – lettera b ter (nuova)**  
Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) è inserito il paragrafo seguente:***

***"5 bis. Le materie prime utilizzate per i biocarburanti e i bioliquidi ai fini del paragrafo 1 sono prodotte mediante pratiche sostenibili di gestione dei terreni"***

#### **Emendamento 98**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**  
Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. all'articolo 18 è inserito il paragrafo***

*segunte:*

*"2 bis. Eurostat raccoglie e pubblica informazioni commerciali dettagliate riguardanti i biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari, come quelli basati sui cereali e su altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose. Le informazioni disponibili sono dati commerciali disaggregati sia per l'etanolo sia per il biodiesel, dal momento che i dati attuali sono pubblicati in formato aggregato dove le importazioni e le esportazioni di etanolo e biodiesel sono combinate in un'unica serie di dati denominata biocarburanti. I dati sulle importazioni e le esportazioni identificano la tipologia e i volumi di biocarburanti importati e consumati dagli Stati membri dell'Unione. I dati includono altresì il paese di origine e il paese che esporta tali prodotti nell'Unione. I dati sulle importazioni e le esportazioni di materie prime organiche o di prodotti semilavorati sono migliorati con le informazioni raccolte e pubblicate da Eurostat sulle importazioni e le esportazioni di materie prime, sulla tipologia e il paese di origine, incluse le materie prime commercializzate a livello nazionale o le materie prime semi-commercializzate.".*

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 ter. All'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:*

*"2 ter. Eurostat raccoglie e pubblica informazioni occupazionali dettagliate circa i numeri, la durata e i salari associati ai posti di lavoro diretti, indiretti e indotti generati dall'industria dei biocarburanti dell'Unione. La*

*Commissione mette a punto una metodologia concordata per la misurazione dei posti di lavoro che dovrebbe valutare e monitorare sistematicamente i livelli di occupazione negli Stati membri e a livello dell'Unione. I dati sull'occupazione dovrebbero essere disaggregati per il settore dell'etanolo e per quello del biodiesel e dovrebbero identificare chiaramente l'ubicazione del posto di lavoro nella filiera di approvvigionamento dei biocarburanti. I dati attuali sull'occupazione nell'industria dei biocarburanti non sono inclusi nelle statistiche ufficiali, e le stime occupazionali disponibili ai responsabili politici variando a seconda della definizione sottostante o della metodologia adottata da uno studio particolare, dell'approccio adottato per il computo dei posti di lavoro e della misura in cui gli studi collegano l'attività agricola all'industria dei biocarburanti. Un processo formale che richieda che i dati occupazionali siano corroborati da dati sottostanti e da ipotesi trasparenti migliorerebbe la disponibilità delle informazioni."*

## **Emendamento 100**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 quater. all'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"4. L'Unione si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano **obblighi vincolanti circa** le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero inoltre definire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi*

*connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 17, paragrafo 7. Quando l'Unione ha concluso accordi contenenti impegni obbligatori circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 7, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.".*

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 6**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

"La Commissione **può decidere** che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati

#### *Emendamento*

La Commissione **decide** che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai

accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura."

fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5 ***bis e che le materie non sono state modificate intenzionalmente in modo che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), punti da i) a iii).*** La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

## **Emendamento 102**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. all'articolo 18, paragrafo 4, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente :***

***"La Commissione e gli Stati membri provvedono al reciproco riconoscimento dei sistemi di verifica che garantiscono la conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ove i sistemi***

*in questione siano stati stabiliti a norma della presente direttiva."*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter.** *all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:*

**"9 bis.** *Entro tre anni [dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della revisione del funzionamento dei regimi volontari per i quali è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 e dell'individuazione di migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, tra l'altro in seguito alla consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione dei sistemi. La relazione tiene conto dell'evoluzione delle norme e delle linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:*

*– indipendenza, modalità e frequenza dei controlli;*

*– disponibilità ed esperienza nell'applicazione di metodi per identificare e trattare i casi di inosservanza;*

*– la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da cui*

*provengono le materie prime,  
l'accessibilità di un elenco di operatori  
certificati e delle relative certificazioni,  
l'accessibilità delle relazioni di revisione;*

*– la partecipazione delle parti interessate,  
in particolare per quanto riguarda la  
consultazione delle comunità indigene e  
locali durante l'elaborazione e la  
revisione del sistema, così come durante i  
controlli;*

*– la solidità generale del sistema, in  
particolare alla luce delle norme in  
materia di accreditamento, qualifica e  
indipendenza dei controllori e degli  
organismi relativi al sistema;*

*– aggiornamento del sistema secondo il  
mercato.*

*Alla luce della relazione, la Commissione,  
se del caso, presenta al Parlamento  
europeo e al Consiglio una proposta di  
modifica dei criteri di cui all'articolo 18,  
paragrafo 5."*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a) è inserito il paragrafo seguente:*

*"1 bis. Alla Commissione è conferito il  
potere di adottare atti delegati ai sensi  
dell'articolo 25 ter, in merito  
all'inserimento nell'allegato V di una  
procedura di calcolo delle emissioni di gas  
a effetto serra di carburanti liquidi o  
gassosi rinnovabili, di origine non  
biologica, al fine di verificarne la  
conformità all'articolo 17. Tali atti  
delegati sono approvati entro il 31  
dicembre 2015."*



## Emendamenti 107 e 190

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 25, *lettera b)* in merito all'adeguamento dell'allegato VIII ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni; ***l'introduzione di*** nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione (ovvero a livello di materie prime); l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, ove necessario; nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.";

#### *Emendamento*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato VIII ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. ***Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione comprende gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui la tendenze quantificate nelle rese e nella produttività agricola, l'allocazione del coprodotto e il cambiamento osservato della destinazione dei terreni e i tassi di deforestazione. La Commissione assicura che le parti interessate partecipino alla procedura di revisione. La prima revisione deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.***

***Se del caso la Commissione propone nuovi valori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a livelli successivi di disaggregazione; la considerazione delle emissioni di gas a effetto serra legate al trasporto di materie prime;*** l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, ove necessario; nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità***

*dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato VIII inserendovi i valori corrispondenti alle emissioni causate dal cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le materie prime derivate da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche non alimentari e integra tali valori nel calcolo dell'impatto dei biocarburanti e dei bioliquidi sui gas a effetto serra come previsto al presente articolo. Tali atti delegati sono approvati entro il 30 giugno 2016.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis.** *all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:*

**"8 bis.** *Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta una relazione sugli impatti ambientali ed economici, positivi e negativi, dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, prodotti secondari e materie prime che non utilizzano terreni. Gli impatti ambientali esaminati includono in particolare le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità, le risorse idriche e la fertilità dei terreni. Si terrà conto dei benefici potenziali o annullati di queste materie prime per altri usi, come la fabbricazione di prodotti. Gli impatti economici da esaminare includono i costi di produzione, i costi di opportunità legati all'utilizzo di queste materie prime per altri scopi, nonché gli utili sugli investimenti in energia ottenuti mediante l'impiego di dette materie prime per la produzione di biocarburanti e bioliquidi avanzati, durante tutto il ciclo di vita."*

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva Articolo 3

#### *Testo della Commissione*

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2021 e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

#### *Emendamento*

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2021.

***La relazione comprende*** una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

***Comprende inoltre una valutazione della disponibilità di tali biocarburanti e del relativo impatto ambientale, economico e sociale. Valuta altresì l'impatto della produzione di biocarburanti in termini di disponibilità della risorsa legno e sui settori che utilizzano la biomassa.***

***Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa per stabilire adeguati criteri di sostenibilità per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti***

*da colture alimentari.*

*Gli investitori tengono conto del fatto che le tecnologie di produzione dei biocarburanti sono ancora in fase di sviluppo e che, in una fase successiva, potrebbero essere adottate ulteriori misure tese a mitigarne gli impatti negativi.*

## **Emendamento 164**

### **Proposta di direttiva Allegato II – punto 2**

Direttiva 2009/28/CE

Allegato VIII (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2) È aggiunto il seguente allegato VIII:**

*soppresso*

**"Allegato VIII**

***Parte A: emissioni stimate prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni***

<b><i>Gruppo di materie prime</i></b>	<b><i>Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO<sub>2</sub>eq/MJ)</i></b>
---------------------------------------	--

<b><i>Cereali e altre amidacee</i></b>	<b><i>12</i></b>
--	------------------

<b><i>Zuccheri</i></b>	<b><i>13</i></b>
------------------------	------------------

<b><i>Colture oleaginose</i></b>	<b><i>55</i></b>
----------------------------------	------------------

***Parte B: biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero***

***Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero***

*per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:*

*a) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;*

b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni<sup>1</sup>. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V."

---

<sup>1</sup> *GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.*

## **Emendamento 186**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato II – punto 3**

Direttiva 2009/28/CE

Allegato IX

#### *Testo della Commissione*

3) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **quattro volte** il loro contenuto energetico

#### *a) Alghe*

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici *non* separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa

#### *Emendamento*

3) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A: materie prime **da rifiuti e residui** il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **una volta** il loro contenuto energetico **e che contribuiscono all'obiettivo del 2,5% di cui all'articolo 3, lettera d), punto i).**

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio **o di raccolta differenziata** di cui all'articolo 11, **paragrafo 1, e** paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

ai rifiuti e che abroga alcune direttive

c) Frazione **della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali**

d) Paglia

e) Concime animale e fanghi di depurazione

**f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti**

g) Pece di tallolio

h) Glicerina grezza

i) Bagasse

j) Vinacce e fecce di vino

k) Gusci

l) Pule

m) Tutoli

n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge

Parte B: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

o) Olio da cucina usato

p) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

**c) Materie cellulosiche di origine non**

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; **gli Stati membri possono concedere deroghe per i rifiuti organici differenziati ove i processi consentano la produzione sia di compost sia di biocarburanti.**

c) Frazione **biodegradabile dei rifiuti industriali e del commercio al dettaglio e all'ingrosso, ma non dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e purché siano rispettati la gerarchia dei rifiuti e il principio dell'uso a cascata.**

d) Paglia.

e) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Pece di tallolio.

h) Glicerina grezza.

i) Bagasse.

j) Vinacce e fecce di vino.

k) Gusci

l) Pule.

m) Tutoli.

n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge.

**n bis) Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.**

Parte B: materie prime **da rifiuti e residui** il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

a) Olio da cucina usato

b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

*alimentare*

*d) Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura."*

*Parte C: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico e che contribuiscono all'obiettivo del 2,5% di cui all'articolo 3, lettera d), punto i).*

*a) Alghe (autotrofe).*

*b) Carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.*

*c) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto.*

*d) Batteri.*